

Foglio informativo relativo al INCASSO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE - ANTICIPO FATTURE E DOCUMENTI DIVERSI

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana

Sede Legale: Via Dante Alighieri 25 - 00060 - Riano (RM)

Tel. : 06/9013701 - Fax: 06/9035195

Sito web: www.bccprovinciaromana.it - Email: info@provinciaromana.bcc.it - PEC: 08787.bcc@actaliscertmail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 01025110584

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4705, Cod. ABI: 08787

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A152559

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il servizio di incasso di portafoglio commerciale

Il servizio di incasso di portafoglio commerciale è il servizio che consente al Cliente di incassare i propri crediti verso terzi mediante:

- effetti cartacei (cambiali e titoli similari) domiciliati presso gli sportelli della banca o presso sportelli di altre banche italiane
- "MAV" (pagamento mediante avviso) o "Bollettino Freccia"
- SDD (strumento di incasso utilizzabile all'interno dei paesi SEPA, sia per i pagamenti di natura ricorrente che per i pagamenti una tantum, per i quali il debitore ha fornito un'autorizzazione all'addebito in conto)
- "Ri.Ba." (ricevuta bancaria)
- Fatture: documenti emessi dal venditore o dal prestatore di servizi a fronte di transazioni commerciali e rappresentativi di obbligazioni pecuniarie
- Contratti: accordi dai quali scaturiscono obbligazioni pecuniarie
- Altri documenti: ogni altro documento rappresentativo di un'obbligazione pecuniaria.

L'importo degli effetti e documenti può essere:

- anticipato o messo a disposizione al cliente al salvo buon fine a fronte di specifiche linee di credito
- anticipato o messo a disposizione del cliente dietro cessione di credito o mandato irrevocabile all'incasso
- accreditato ad incasso avvenuto (dopo incasso) o all'effettiva scadenza dell'effetto o documento
- accreditato con immediata disponibilità al salvo buon fine
- anticipato al momento della presentazione al netto delle commissioni/spese di incasso e degli interessi.
- anticipato secondo le modalità del finanziario cambiario, agrario o artigiano (l'importo viene accreditato al momento della presentazione al netto delle commissioni/spese di incasso e degli interessi.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- ritardata o mancata esecuzione della disposizione di incasso per caso fortuito, forza maggiore o altre cause non imputabili alla banca
- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione in caso di mancato pagamento degli effetti presentati
- la variazione in senso sfavorevole dei tassi d'interesse e delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto e comunque, se il cliente è un consumatore, in presenza di un giustificato motivo.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Spese	
Spese per comunicazioni periodiche*	
- cartaceo	0,00€
- formato elettronico	gratuito
Periodicità di invio	Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	0,00€
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	0,00€
Spese per richiesta documentazione	Massimo 5,00€ per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
*La spesa effettivamente applicata dalla Banca coinciderà con l'importo associato alla modalità di spedizione da Lei/Voi selezionata in sede di sottoscrizione del rapporto contrattuale.	

Effetti cartacei		
Commissioni e spese		
Spese per distinta		0,00€
Spese acquisizione per singolo effetto - stessa banca		0,00€
Tipologia	Voce	Importo
Incasso	commissione fissa	0,00€
	spese	0,00€
Insoluti	commissione fissa	0,00€
	spese	0,00€
Richiamo	commissione fissa	0,00€
	spese	0,00€
Proroga	commissione fissa	0,00€
	spese	0,00€
Termine per l'accettazione delle disposizioni		
35 giornate operative prima della scadenza		

Recesso e reclami

RECESSO DEL CONTRATTO

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo (solo se il cliente è un consumatore), vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Il cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di almeno 2 mesi. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente. La banca può recedere dal contratto anche senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana - Via Dante Alighieri 25 - 00060 - Riano (RM), mail reclami@provinciaromana.bcc.it e PEC 08787.bcc@actaliscertmail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso, il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario	
Altre banche	L'onere viene applicato quando il terzo debitore è cliente di una banca che ha un conto reciproco con la banca che fornisce il servizio d'incasso.
Decurtazione	Decurtazione dell'importo originario del singolo effetto presentato su richiesta del cliente.
Giorni brevità	Numero minimo di giorni precedenti la scadenza di un documento entro i quali la banca accetta la presentazione senza chiedere il pagamento di un onere. Al di sotto di tale termine la presentazione è sottoposta al pagamento di uno specifico onere.

ICCREA	L'onere viene applicato quando il terzo debitore è cliente di una Banca che non aderisce al circuito di categoria e che non ha un conto reciproco con la banca che fornisce il servizio d'incasso.
ICCREA circuito di categoria	L'onere viene applicato quando il terzo debitore è cliente di una Banca di credito cooperativo aderente al circuito di categoria.
MAV e Bollettino Freccia	Moduli utilizzati dal debitore per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria.
Penale per insoluto o protesto su effetti cartacei	Importo che il cliente deve corrispondere alla banca per il mancato pagamento dell'effetto posto all'incasso o per l'elevazione del protesto.
Penale per insoluti su incassi commerciali (Ri.Ba. e MAV) e Sepa Direct Debit	Importo che il cliente deve corrispondere alla banca per il mancato pagamento dei documenti commerciali presentati all'incasso o di un SDD.
Piazzatura	Onere per la lavorazione degli effetti in modalità cartacea.
Ri.Ba.	Servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato.
Spesa di trasformazione da supporto cartaceo	Spesa per la remunerazione delle attività che la Banca svolge quando il cliente, nonostante gli strumenti utilizzati abbiano natura di incasso elettronico (es. MAV e Riba), decide di effettuare comunque la presentazione del documento all'incasso in formato cartaceo.
Stessa banca	L'onere viene applicato quando il terzo debitore è cliente della stessa banca che fornisce il servizio d'incasso